



6.2.01

18 settembre 2014

Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale di Mendrisio

Richiamate

Le norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005;
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 25 maggio 2011;
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAPP.

Le norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- Piano di gestione dei rifiuti - approvato il 1°luglio 1998 - aggiornamento ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato;
- Direttive cantonali per il compostaggio a bordo campo.

Le norme comunali

- Il preambolo del Regolamento comunale di Mendrisio approvato dal Consiglio comunale in data 31 marzo 2014 e segnatamente l'art. 118 Tutela dell'ambiente nonché gli articoli da 130 a 133 del titolo Regolamenti, ordinanze, convenzioni, tasse e indennità;
- ed ogni altra norma o direttiva applicabile in materia.

risolve

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio della Città di Mendrisio.
2. Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti (in seguito anche utenti) presenti sull'intero territorio cittadino.

Art. 2. Principi

1. La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
2. Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
3. Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3. Competenze

1. La Città organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
4. In casi particolari o per determinati comprensori e quartieri il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione.
5. Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) i rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito rifiuti aziendali) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.
 3. Sono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005.

Art. 5. Compiti della Città

1. La Città organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
2. Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
3. Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale. Nel medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi dell'85%, fermo restando il limite inferiore del 70% e quello superiore del 100%.
4. Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
5. Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "*littering*", azioni nelle scuole e simili.

6. Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.
7. Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

Art. 6. Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dalla Città e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
2. Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
3. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso un'azienda autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
4. I rifiuti aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
5. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore in grado di evacuare idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (Art. 13).
6. È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
7. Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
8. Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

9. Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta siano colmi, è vietato scaricare materiale all'Ecocentro, nelle piazze o nei punti di raccolta. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.

CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 7. Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

1. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nei diversi quartieri e comprensori. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
2. Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
3. Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
4. In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.
5. Nelle zone munite di contenitori interrati o tramite punti centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
6. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. Nel caso di contenitori interrati installati autonomamente da privati il Municipio si riserva di escluderli dal giro di raccolta nel caso in cui siano sottoutilizzati.

7. Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

Art. 8. Scarti vegetali e biomasse

1. I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.
2. Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 9. Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dalla Città possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nella Città e dalle aziende con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Mendrisio e autorizzate a far capo a questi servizi.
2. I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio della Città non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

Art. 10. Imballaggi, contenitori e esposizione

1. I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e con le modalità autorizzate.
2. Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. Se il volume dei rifiuti è sufficientemente importante oppure se occorre soddisfare anche un fabbisogno residuo del comparto, il Municipio può ordinare la posa di contenitori interrati.

4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

Art. 11. Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, climatizzatori;
 - apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
 - stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
 - i rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
 - tubi e lampadine fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
 - veicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
 - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
 - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
 - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
 - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - le gomme e gli pneumatici,
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

2. I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.
3. In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi della Città.

Art. 12. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

1. I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, cittadine e consortili.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

CAPITOLO 3: TASSE DI UTILIZZAZIONE

Art. 13. Prelievo delle tasse

1. Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.
2. La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni, segnatamente nei casi di cui all'art. 7.4.
3. Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche residenti nella Città di Mendrisio e tutte le persone fisiche e giuridiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività nella Città.

4. A) Economie domestiche

Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

A.1. Economie domestiche

- a) persone esenti dal pagamento dell'imposta cantonale:
esenzione
- b) persona sola:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-
- c) due o più persone:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

A.2 Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati

- a) Persona sola:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-
- b) Due o più persone:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

La tassa prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.

A.3. Attività economiche accessorie presso economie domestiche

- a) Persone o società non iscritta a RC (supplemento):
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-
- b) Società iscritte a RC (supplemento):
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

A.4. Campeggi

- a) per posto tenda o camper
min. Fr. 10.- / max Fr. 60.-

A.5. Cantine

min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

B) Commercio, artigianato e industria

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:

min. Fr. 100.- / max Fr. 1'000.-

B.2 Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi:

min. Fr. 150.- / max Fr. 1'250.-

B.3) Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:

min. Fr. 175.- / max Fr. 1'250.-

C) Tassa causale

Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), la tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi o nel caso degli utenti autorizzati delle marche o fascette per i contenitori da 770/800l.

- a) sacco da 17l
min. Fr. -.40 / max Fr. 2.-
- b) sacco da 35l
min. Fr. -.70 / max Fr. 4.-
- c) sacco da 60l
min. Fr. 1.50 / max Fr. 8.-
- d) sacco da 110l
min. Fr. 2.50 / max Fr. 12.-
- e) sacco da 200l
min. Fr. 4.00 / max Fr. 25.-
- f) marca o fascetta per contenitori da 770/800l, non pressati e solamente con autorizzazione speciale
min. Fr. 25.- / max Fr. 75.-

D) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse smaltiti direttamente dalle economie domestiche:

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, il pagamento di una tassa causale di smaltimento e/o raccolta (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- a) in sacchi ufficiali da circa 60l
min. Fr. 0.- / max Fr. 8.-
- b) in sacchi ufficiali da circa 100l
min. Fr. 0.- / max Fr. 15.-
- c) fascine lunghezza max cm 150 e peso 25 kg
min. Fr./pz 0.- / max Fr./pz 6.-
- c) consegna diretta alla piazza di compostaggio
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 1.-
- d) ceppaie e altre biomasse non compostabili
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 2.-

E) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse prodotti o smaltiti in ambito artigianale professionale o industriale (IVA inclusa)

- a) in sacchi ufficiali da circa 60l
min. Fr. 0.- / max Fr. 10.-
 - b) in sacchi ufficiali da circa 100l
min. Fr. 0.- / max Fr. 20.-
 - c) consegna diretta alla piazza di compostaggio
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 2.-
 - d) ceppaie e altre biomasse non compostabili
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 3.-
5. La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata *pro rata temporis*, proporzionalmente ai mesi di domicilio /attività /ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 4 mesi.
6. In funzione degli indennizzi speciali dovuti a singoli quartieri per i disagi causati dalla presenza della discarica della Valle della Motta dell'Azienda cantonale dei rifiuti, le tasse base annue di cui sopra possono essere ridotte proporzionalmente a dipendenza all'indennizzo accordato.

Art. 14. Esigibilità

- 1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
- 2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 15 Rimedi giuridici

- 1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
- 2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO 4: NORME ESECUTIVE E FINALI

Art. 16 Provvedimenti e misure d'esecuzione

1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:
 - a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
 - b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
 - c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
 - d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
 - e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
 - f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
 - g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
 - h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e 53.1 lett. h) del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.
3. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, gli imballaggi possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
4. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
5. Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Art. 17 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 18 Disposizioni penali, multe

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 10'000.- a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione stessa.

Art. 19. Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in 1° luglio 2015.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) Quartiere di Mendrisio: Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 23 novembre 2010;
 - b) Quartiere di Besazio: Regolamento e tariffa per il servizio di raccolta della spazzatura del 16 dicembre 1973;
 - c) Quartiere di Ligornetto: Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del 1. gennaio 1993;
 - d) Quartiere di Meride: Regolamento per il servizio raccolta rifiuti ed eliminazione rifiuti del 1. gennaio 1995.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data xx

Per il Consiglio comunale

Gian-Paolo Tommasini
Presidente

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il xx.

Controprogetto del Consiglio di Stato in risposta all'iniziativa parlamentare del 19.10.2009 "Per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale", modifica parziale della LALPAmb



**Introduzione del principio di causalità nella copertura dei
costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Conferenza stampa

3 luglio 2014 - ore 11.00 - Palazzo delle Orsoline, Bellinzona

Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio

Daniele Zulliger, Capo dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

Una riforma necessaria

- **Grazie all'introduzione della riforma tutti i comuni adottano una soluzione compatibile con il quadro giuridico di riferimento fondato sul principio di causalità**
 - Nel luglio 2011 il Tribunale federale, giudicando un caso del Canton Vaud, ha definitivamente sancito la non conformità con il diritto federale dei Regolamenti che prevedono solo una tassa forfettaria;
 - A maggior ragione non è conforme al diritto federale la mancanza di normative comunali in tema di rifiuti;
 - Il Cantone, per allinearsi alle indicazioni del Tribunale federale, prescrive ai Comuni un modello di riferimento basato sul prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale al quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - Parità di trattamento per tutti i cittadini.

I punti salienti della riforma (1)

- **Non viene introdotta una nuova tassa, si modificano le modalità di copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**
 - I cittadini pagano già oggi, in tutti i Comuni, per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - La riforma non crea costi aggiuntivi;
 - Non si tratta di una nuova tassa cantonale o comunale a carico di cittadini ma di un diverso modo di coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - I cittadini pagano già oggi in tutti i Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - Il “sacco nero” ha anch’esso un costo di 12/15 cts al pezzo;
 - **Il costo del sacco indicato dal Cantone è ai livelli minimi di tutta la Svizzera (0.85-0.95 cts x 35 l);**
 - Nei Comuni ticinesi in cui vi è già la tassa sul sacco, il costo del sacco diminuirà sensibilmente;
 - Nei Comuni in cui si paga solo una tassa forfettaria, tale tassa dovrà essere ridotta per garantire la neutralità finanziaria;
 - Nei Comuni in cui oggi non si prelevano tasse, si crea la premessa per ridurre il moltiplicatore.

I punti salienti della riforma (2)

- **La riforma è un aiuto ai Comuni in un settore controverso**
 - L'autonomia comunale è garantita: il Cantone fornisce un quadro minimo di riferimento, i Comuni rimangono competenti per adottare i propri regolamenti;
 - L'adozione di un sistema di riferimento unificato contribuisce a ridurre i conflitti a livello comunale (ricorsi e referendum contro i regolamenti comunali);
 - Viene arginato il cosiddetto "turismo del sacco".

I punti salienti della riforma (3)

○ Vantaggi per l'ambiente

- Tutta la popolazione del Cantone è sensibilizzata e incentivata a praticare la raccolta separata e il riciclaggio;
- Si prevede una diminuzione del 15% della produzione di rifiuti solidi urbani da smaltire nell'ICTR (Impianto di Termovalorizzazione dei Rifiuti) di Giubiasco.

Contenuti del Messaggio del Consiglio di Stato

- **Rapporto sull'iniziativa parlamentare elaborata del 19.10.2009 "Per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale"**

e

- **Controprogetto vertente sulla modifica degli art. 18 e 28 e sull'introduzione degli art. 18a, 18b e 18c LaLPAmb**

Dati statistici di rilievo a livello federale

○ Sistema di tassazione in Svizzera tedesca

Nel **98.6 % dei Comuni**, pari al **98.7 % della popolazione**, il finanziamento dei rifiuti avviene tramite una tassa mista (tassa base + tassa sul quantitativo).

○ Sistema di tassazione in Svizzera romanda

Nel **83 % dei Comuni**, pari al **65 % della popolazione**, il finanziamento dei rifiuti avviene tramite una tassa mista (tassa base + tassa sul quantitativo).

Dati statistici di rilievo a livello cantonale (1)

○ Sistema di tassazione sui rifiuti (dato 2013)

- **52 Comuni** applicano una tassa mista (tassa base + tassa sul quantitativo) pari al **39% del totale dei Comuni e della popolazione**;
- **79 Comuni** applicano solo una tassa base;
- **1 Comune** applica una tassa base e il sacco gratuito;
- **1 Comune** applica una tassa base solo per le aziende;
- **2 Comuni** non applicano tasse sui rifiuti.

○ Copertura costi nel settore dei rifiuti (dato 2012)

- Su una spesa complessiva di 46 mio di franchi, 38.5 mio di franchi sono rientrati tramite le tasse comunali sui rifiuti (tassa base + tassa sul quantitativo), pari a un **tasso di copertura del 84%** (valore medio cantonale).

Dati statistici di rilievo a livello cantonale (2)

○ Tassa base

- **94.- Fr./anno** è il prezzo medio per nucleo familiare;
- **47% dei Comuni** adotta prezzi superiori;
- **30.- Fr./anno** è la tassa base più bassa;
- **200.- Fr./anno** è la tassa base più alta.

○ Tassa sul quantitativo (sacco da 35 l)

- **1.80 Fr.** è il prezzo medio;
- **60% dei Comuni** adotta prezzi superiori;
- **0.82 Fr.** è il prezzo più basso;
- **2.10 Fr.** è il prezzo più alto.

Il controprogetto (1)

○ Allinearsi alle basi legali in vigore applicando il principio di causalità

- **Art. 32a cpv. 1 LPAmb (in vigore dal 1.11.1997):**

“I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.”

- **Art. 18 LaLPAmb (in vigore dal 1.1.2006):**

“I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.”

- **Art. 11 RLaLPAmb (in vigore dal 1.1.2006):**

“I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali conformemente all’art. 18 LaLPAmb entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.”

- **Sentenza del TF del 4.7.2011 riguardante il Comune vodese di Romanel-sur-Lausanne:**

“Una tassa forfettaria, sia essa destinata alle economie domestiche, alle aziende o alle residenze secondarie, non risponde ai requisiti fissati dall’art. 32a LPAmb.”

(...) “Ove il Comune non tenga una contabilità analitica, il 30% di finanziamento dei costi di smaltimento dei rifiuti mediante le imposte può ancora essere ammesso quale limite massimo non superabile salvo giustificazioni.”

Il controprogetto (2)

- **Unificare a livello cantonale le modalità di copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU)**
 - Incentivare ulteriormente le raccolte separate e il riciclaggio, per effetto dell'estensione, a tutti i cittadini del sistema fondato sul principio di causalità;
 - Autonomia comunale garantita: sacco comunale (o consortile) e grado di copertura dei costi di smaltimento dei RSU tra il 70% e il 100%;

Il controprogetto (3)

○ Nuovo testo normativo (modifica della LaLPAmb)

- Introduzione dei principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1);
- Copertura delle spese mediante il prelievo di una tassa base (costi di raccolta e costi fissi), una tassa sul quantitativo per i RSU non riciclabili e altre tasse causali, per es. per gli scarti vegetali e i rifiuti ingombranti (art. 18 cpv. 2);
- Principio della copertura dei costi (art. 18 cpv. 3); qualora la contabilità non sia sufficientemente precisa il grado minimo di copertura può scendere al di sotto del 100% sino ad un minimo del 70% (art. 28 cpv. 2);
- Possibilità di stabilire delle facilitazioni di carattere sociale mediante semplici ordinanze municipali (art. 18a cpv. 6, per la tassa base e art 18b 4 per la tassa sul quantitativo).

Conclusione

**Vi ringraziamo
per l'attenzione.**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Claudio Zali
Direttore del Dipartimento del territorio
091/814 44 70

Daniele Zulliger
Capo dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
091/814 38 16 daniele.zulliger@ti.ch

CARTELLA STAMPA
www.ti.ch/stampa

Messaggio

numero

6958

data

2 luglio 2014

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari (ripresa da Carlo Lepori) "Per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale" - Controprogetto vertente sulla modifica degli art. 18 e 28 e sull'introduzione degli art. 18a, 18b e 18c LALPAmb

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio vi sottoponiamo il nostro rapporto sull'iniziativa parlamentare in oggetto.

Essa mira a introdurre nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) l'obbligo per tutti i comuni di finanziare i costi sostenuti nel settore dei rifiuti con il prelievo di una tassa proporzionale al quantitativo di rifiuti prodotti affiancata da altri emolumenti conformi al principio di causalità. Lo scrivente Consiglio ha esaminato tale proposta già nel 2009, rinunciando a prendere posizione e rilevando che, alla luce dei dati relativi alla copertura media dei costi di smaltimento (54% nel 2008), la politica cantonale in materia di rifiuti era da valutare in modo positivo indipendentemente dall'introduzione di una tassa sul sacco cantonale (lettera 25 novembre 2009 all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio).

Il 25 maggio del 2010 il Consiglio di Stato ha ribadito la propria volontà di rimettersi alla decisione del Legislativo, rispondendo in tal senso a una richiesta della Commissione della legislazione. Con la risposta è comunque stata presentata ai commissari una nota tecnica con delle considerazioni giuridiche e una panoramica sulla situazione relativa al finanziamento del settore dei rifiuti nel Cantone. Dopo una discussione d'entrata in materia e l'audizione del primo firmatario, il 26 ottobre 2011 la Commissione della legislazione ha nuovamente chiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi sull'iniziativa. A tale ulteriore richiesta, quest'ultimo ha risposto, con lettera 17 gennaio 2012, di avere incaricato i servizi cantonali di verificare ulteriormente la situazione e di allestire una nota tecnica volta a favorire l'evasione della pratica da parte del Gran Consiglio.

Nel presente rapporto, elaborato in base a tale nota, sono esposti il quadro giuridico di riferimento (I.), alcuni dati statistici di rilievo (II.) e un esame dei singoli elementi dell'iniziativa (III.). Sulla scorta di questo esame e conformemente all'art. 99 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, lo scrivente Consiglio formula infine una proposta di controprogetto (IV).

I. IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni di diritto federale

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) impone ai Cantoni l'obbligo di smaltire - in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale (art. 30 cpv. 3) - tutti i *rifiuti urbani*, ovvero quelli provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di composizione analoga (art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti), ai quali si aggiungono i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente (art. 31b cpv. 1). Gli *altri rifiuti*, quali ad esempio quelli dell'industria, dell'artigianato e del commercio, vanno per contro smaltiti direttamente dal detentore (art. 31c LPAmb).

I costi di smaltimento dei rifiuti devono di principio essere sostenuti dal detentore (art. 32 LPAmb). Questa norma, che concretizza il principio di causalità sancito dall'art. 2 LPAmb (Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque del 4 settembre 1996, FF 1996 1041 pag. 1060; URSULA BRUNNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, marzo 2001, n. 10 e seguenti ad art. 32 LPAmb), è completata dall'art. 32a cpv. 1 LPAmb, secondo il quale "*i Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità*". Nei testi in tedesco e francese è inoltre precisato che gli emolumenti in questione devono essere messi a carico dei "responsabili" (*den Verursachern; ceux qui sont à l'origine*). Ciò significa che non soltanto i diretti detentori ma pure tutti coloro che hanno originato dei costi di smaltimento dei rifiuti possono essere tenuti a versare un emolumento conforme al principio di causalità. Il campo di applicazione dell'art. 32a cpv. 1 LPAmb è circoscritto ai rifiuti urbani il cui smaltimento è attribuito ai Cantoni e che sono definiti dall'art. 3 cpv. 1 OTR nonché dalla giurisprudenza. Non sono inclusi, per prassi, i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente (DTF 137 I 257 consid. 4.1 pag. 262).

L'art. 32a LPAmb, precisando che i costi di smaltimento devono essere coperti *mediante emolumenti o altre tasse conformi al principio di causalità*, esclude che il finanziamento sia attuato tramite i proventi delle imposte (STF 125 I 449 consid. 3b/bb pag. 455 con riferimenti; URSULA BRUNNER, op. cit., n. 24 ad art. 32a LPAmb). Su questo principio, unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono tuttavia state ammesse delle eccezioni, in parte fondate sull'art. 32a cpv. 2 LPAmb ("*se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo*"), in parte giustificate dalla volontà di attuare una messa in vigore graduale del nuovo ordinamento (v. BRUNNER, op. cit., n. 27 ad art. 32a LPAmb) e in parte favorite dalla mancanza di disposizioni chiare e vincolanti sulla definizione dei costi di smaltimento. Quest'ultima circostanza, in particolare, ha portato la giurisprudenza a considerare che, ove l'ente pubblico non tenga una contabilità analitica relativa ai costi di smaltimento dei rifiuti, il 30% di finanziamento di questi ultimi mediante le imposte può ancora essere ammesso quale limite massimo non superabile salvo giustificazioni (DTF 137 I 257 consid. 4.3.3 pag. 265).

Anche per le spese che devono essere coperte con emolumenti o altre tasse conformi al principio di causalità, l'ente pubblico beneficia di un ampio margine di manovra. Gli unici vincoli sono infatti determinati dallo stesso art. 32a cpv. 1 LPAmb, secondo il quale

l'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a) del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; b) dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; c) degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; d) degli interessi; e) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Riguardo all'obbligo di considerare il tipo e la quantità dei rifiuti (lett. a), la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non vi è la necessità di ripartire i costi esclusivamente in proporzione alla quantità: l'importante è che la tassa presenti un rapporto con il valore oggettivo della prestazione o del vantaggio per il contribuente. Per il resto, un certo schematismo è sempre stato considerato ammissibile (DTF 129 I 290 consid. 3.2 pag. 296). Sulla base di questa considerazione, il Tribunale federale ha sviluppato un'articolata giurisprudenza che ha avallato, nel corso degli anni, pure dei sistemi di finanziamento comprendenti tasse basate su criteri quali la cifra d'affari di una persona giuridica (STF 2P.447/1998 del 7 ottobre 1999 consid. 5) oppure la quantità di uve immagazzinate da parte di un'azienda viticola (STF 2P.63/2006 del 24 luglio 2006 in URP 2006 pag. 859 consid. 3.2). Questa giurisprudenza, dopo essere stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina (v. tra i vari il commento di VERONIKA HUBER-WÄLCHLI alla STF 2P.63/2006 in URP 2008 868 con riferimenti oppure ALAIN GRIFFEL, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Entwicklungen 2006, Berna 2007, pag. 66 e seguenti) è stata corretta il 4 luglio 2011 con una sentenza riguardante il Comune vodese di Romanel-sur-Lausanne (DTF 137 I 257). Con questa importante pronuncia, l'Alta corte ha chiarito definitivamente che per essere conforme all'art. 32a LPAmb, la tassa in esame deve, da un canto, *considerare il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e, d'altro canto, avere un effetto incitativo*, come peraltro era già stato indicato nei materiali legislativi (Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque del 4 settembre 1996, FF 1996 1041) e caldeggiato dalle competenti autorità federali (v. in particolare la Direttiva dell'UFAPF relativa al finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, Berna 2006, cap. 6.1). Alla luce di questa constatazione, lo stesso Tribunale ha quindi potuto rilevare, assieme alla dottrina (URSULA BRUNNER, op. cit., n. 82 ad art. 32a LPAmb; MARTIN FRICK, Das Verursacherprinzip in Verfassung und Gesetz, Berna 2004, pag. 181; VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursacher-gerechte Gebühren, in URP 1999 35 pag. 43 e 56) che una tassa forfettaria, sia essa destinata alle economie domestiche, alle aziende o alle residenze secondarie, non risponde ai requisiti fissati dall'art. 32a LPAmb.

2. L'attuazione delle norme della LPAmb a livello cantonale

Atteso che il diritto federale non contiene disposizioni direttamente applicabili per la riscossione di tasse sui rifiuti (DTF 129 I 290 consid. 2.2 pag. 294; BRUNNER, op. cit., n. 1 ad art. 32a), i Cantoni sono tenuti a legiferare in questo settore entro i limiti delle condizioni quadro stabilite dalla Confederazione. In virtù della sovranità cantonale in materia di organizzazione e di finanze, essi sono liberi di emanare direttamente le disposizioni esecutive o di delegare tale competenza a collettività subordinate (Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque del 4 settembre 1996, FF 1996 1041 in particolare 1047).

Nel nostro Cantone la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata, dal 1. gennaio 2006, nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) e nel relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb).

L'art. 17 cpv. 1 LALPAmb stabilisce che i comuni provvedono in particolare ad organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti urbani (lett. a), ad organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e dispone del loro smaltimento (lett. b), nonché a svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato (lett. c). Essi possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati (cpv. 2) e disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv. 3).

Per quanto attiene all'aspetto finanziario, la normativa cantonale, riprendendo e attuando i disposti dell'art. 32a cpv. 1 LPAmb, stabilisce che i comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità (art. 18) adattando i regolamenti comunali in materia entro il 31 dicembre 2007 (art. 28 combinato con l'art. 11 RLALPAmb).

Dal profilo operativo, l'ampia delega di competenze ai comuni prevista dal nostro ordinamento - riscontrabile pure nella maggior parte degli altri cantoni (v. 3.1) - permette di considerare al meglio i bisogni locali e garantisce nel contempo un sufficiente grado di flessibilità ed efficienza nell'adempimento dei compiti stabiliti dal Legislatore federale.

II. LA SITUAZIONE ATTUALE SUL PIANO FEDERALE E NEL NOSTRO CANTONE

1. In Svizzera

Da una recente verifica risulta che tre Cantoni (Appenzello-Interno, Berna e Basilea Città) dispongono di un sistema di tassazione cantonale, un Cantone (Ginevra) non prevede alcuna tassa, mentre i rimanenti Cantoni hanno istituito, seppur con modalità diverse, delle deleghe a favore dei Comuni.

Stando ad un'indagine effettuata dai servizi dipartimentali in collaborazione con l'associazione Cercle Déchets (CD), il sacco dei rifiuti da 35 litri a livello nazionale ha un prezzo generalmente superiore a un franco. Nel Canton Basilea Campagna il costo medio per un sacco di 35 litri è di 2.46 franchi. Nel Canton Vaud tale costo si attesta invece, per la maggior parte dei Comuni, tra 1.95 e 2.00 franchi. Il Canton Zugo ha un costo per lo stesso sacco di 2.90 franchi, nel Cantone Turgovia il costo del sacco è di 2.00 franchi, mentre nei Grigioni ogni Comune prevede emolumenti diversi sia per la tassa base che per quella causale; essi variano comunque da 1.40 a 3.00 franchi per il sacco da 35 litri. Nel Canton Soletta e in alcuni comuni del Ct. Berna (KEBAG SA) il prezzo ammonta a 99 centesimi, mentre in Vallese è in preparazione l'introduzione di un sistema di finanziamento combinato che dovrebbe comportare un costo, per sacco dal 35 litri, di circa un franco.

2. Nel nostro Cantone

Nel 2013, su un totale di 135 Comuni, 52 hanno applicato una tassa mista (tassa base e tassa sul sacco), uno esclusivamente la tassa sul sacco (Giubiasco), uno (S. Antonino) un sistema di tassazione che prevede una tassa base e il sacco gratuito (sistema sperimentale e comunque non in linea con le indicazioni giurisprudenziali riportate al capitolo I.) e uno (Bioggio) una tassa base per le sole aziende. 79 Comuni hanno prelevato la sola tassa base (forfettaria) mentre Lugano e Stabio hanno coperto le relative spese esclusivamente con le imposte.

Per quanto attiene all'introduzione della tassa sul sacco abbinata con una tassa base la situazione nei Comuni si presenta come segue.

Comune	TsS dal	Abitanti	Costo sacco 35 l, fr./sacco	Tassa base ec.domestica fr./anno
Chiasso	1994	7933	1.70	80.-
Giubiasco	1997	8460	1.49	0.-
Minusio	1999	7212	0.82	45.-
Muralto	6.2002	2818	1.08	70.-
Brione s. Minusio	6.2002	539	1.32	85.-
Tenero Contra	7.2002	2660	1.16	80.-
Gordola	1.2003	4410	1.55	80.-
Orselina	1.2003	761	1.09	110.-
Gudo	4.2005	803	1.80	100.-
Balerna	1.2006	3303	1.60	75.60
Canobbio	7.2006	1963	1.60	95.-
Acquarossa	7.2006	1856	2.10	85.-
Airolo	7.2006	1557	2.10	100.-
Bedretto	7.2006	76	2.10	100.-
Biasca	7.2006	6091	2.10	87.96
Blenio	7.2006	1690	2.10	75.-
Bodio	7.2006	1044	2.10	50.-
Claro	7.2006	2709	2.10	140.40
Cresciano	7.2006	640	2.10	100.-
Dalpe	7.2006	189	2.10	100.-
Faido	7.2006	3181	2.10	127.50
Giornico	7.2006	858	2.10	95.-
Iragna	7.2006	557	2.10	200.-
Lodrino	7.2006	1697	2.10	166.-
Osogna	7.2006	1037	2.10	183.-
Personico	7.2006	350	2.10	80.-
Pollegio	7.2006	786	2.10	70.-
Prato Leventina	7.2006	418	2.10	110.-
Quinto	7.2006	991	2.10	90.-
Sobrio	7.2006	74	2.10	100.-
Cadenazzo	1.2007	2439	2.00	80.-
Cugnasco-Gerra	1.2007	2879	1.40	110.-
Sementina	1.2007	3111	1.90	80.-
Arbedo-Castione	4.2007	4437	1.90	80.-
Gnosca	4.2007	720	1.90	95.-
Gorduno	4.2007	727	1.90	80.-
Lumino	4.2007	1373	1.90	100.-
Moleno	4.2007	116	1.90	70.-
Preonzo	4.2007	600	1.90	100.-
Monte Carasso	7.2007	2734	1.80	30.-
Camorino	7.2007	2731	1.85	40.-
Lavertezzo	7.2007	1236	1.60	90.-
Bellinzona	7.2007	17744	1.60	50.-
Vezia	7.2007	1932	1.80	50.-
Caslano*	1.2008	4259	0.40 fr./kg	90.-
Brissago	1.2008	1848	1.10	150.-
Croglio	1.2009	822	1.40	134.-
Pura	1.2009	1383	1.60	145.-
Losone	1.2009	6414	2.00	42.-

Arogno	1.2010	948	1.40	140.-
Vernate*	1.2012	581	0.45 fr./kg	140.-
Serravalle	4.2012	2045	2.10	130.-
Agno	7.2013	4050	1.80	88.-

Totale	131792
---------------	--------

Nota: * taxa sul peso

Nel Sottoceneri solo 10 Comuni su 63 (pari al 16% dei Comuni e al 14% della popolazione) hanno introdotto una taxa sul sacco abbinata ad una taxa base. Nel Sopraceneri questi Comuni sono 43 su 72 (pari al 60% dei Comuni e al 66% della popolazione).

Vi sono alcuni Comuni che, oltre alla taxa sul sacco e alla taxa base, applicano la taxa sul peso o sul volume per la categoria degli scarti vegetali e/o dei rifiuti ingombranti non riciclabili.

Il tasso medio di copertura dei costi sostenuti da tutti i Comuni per lo smaltimento dei rifiuti in Ticino è stato nel 2012 del 84%. Questo significa che a fronte di una spesa complessiva di circa 46 milioni di franchi per lo smaltimento dei rifiuti urbani, circa 38.5 milioni sono rientrati tramite le tasse comunali sui rifiuti (taxa base e taxa sul sacco) mentre la parte rimanente (circa 7.5 milioni) è stata coperta tramite le imposte.

Il prezzo medio dei sacchi da 35 litri in vendita nei Comuni che hanno introdotto la taxa sul sacco (esclusi quindi Caslano e Vernate) si attesta a 1.80 franchi. Il 60% di questi Comuni adotta prezzi superiori a questa media. Ciò è riconducibile principalmente al fatto che nei Comuni appartenenti al Consorzio nettezza urbana Biasca e valli (CNU) il prezzo ammonta a 2.10 franchi mentre in quelli del Consorzio raccolta rifiuti Nord Bellinzona (CRRNB) a 1.90 franchi.

Per quanto attiene invece la taxa base, il prezzo medio per un nucleo familiare tipo (composto da due o più persone) è pari a 94.- franchi all'anno. Il 53% dei Comuni adotta prezzi inferiori a questa media.

La taxa base annua minore, escludendo il Comune di Giubiasco che ha deciso di non riscuoterla nel 2013, è di 30.- franchi mentre quella più elevata è pari a 200.- franchi.

III. LE PROPOSTE DELL'INIZIATIVA

1. In generale

Con l'atto parlamentare in oggetto si chiede di introdurre in tutti i comuni l'obbligo di prelevare una taxa per lo smaltimento dei rifiuti fissata dal Consiglio di Stato in funzione del volume.

Essa riprende in larga misura il contenuto del rapporto di maggioranza 10 ottobre 2007 della Commissione della legislazione sull'iniziativa popolare "28 inceneritori bastano!" e fa seguito ad un'analogha iniziativa presentata già nel 1994 dagli allora deputati Bruno Lepori e Argante Righetti.

Sui contenuti di questi due atti si rimanda agli esaustivi commenti contenuti nell'iniziativa in esame. Qui basti soltanto ricordare che l'iniziativa generica Lepori/Righetti - avente per

oggetto l'introduzione nella Legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 30 novembre 1992 (LALIA) di un obbligo per i comuni di prelevare tasse sui sacchi dei rifiuti - è stata accolta nel suo principio dal Gran Consiglio in data 21 dicembre 1994. Il successivo messaggio governativo del 26 novembre 1997 (n. 4705), che ne ha concretizzato i principi, è stato congelato sino al 2001 per questioni di opportunità politica e poi rimaneggiato in modo sostanziale dalla Commissione della legislazione. Il risultante progetto, contenuto nel rapporto commissionale n. 4705R del 25 settembre 2001, è stato respinto dal Gran Consiglio il 9 ottobre 2001 con 40 voti contrari, 38 favorevoli e nessuna astensione.

L'iniziativa popolare generica "28 inceneritori bastano!" del 20 ottobre 2005 verteva inizialmente su una riforma della Costituzione cantonale fondata sui tre seguenti principi: a) la proibizione dell'edificazione sul territorio del Cantone di impianti per lo smaltimento dei rifiuti sino al 2016; b) lo smaltimento dei rifiuti ticinesi durante questo periodo entro il territorio nazionale; c) la messa a frutto di questo o periodo di moratoria per una politica di riciclaggio e di prevenzione che permettano una riduzione massiccia del quantitativo di rifiuti da trasportare. Nel proprio rapporto del 10 ottobre 2007, la maggioranza della Commissione della legislazione ha poi proposto di affiancare all'iniziativa costituzionale un controprogetto che, mediante una modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, introducesse in modo generalizzato la tassa sul sacco in tutti i comuni ticinesi. Durante la seduta del 12 novembre 2007 il Gran Consiglio ha dichiarato irricevibile l'iniziativa popolare e ha deciso di non entrare nel merito della proposta di controprogetto contenuta nel rapporto di maggioranza.

2. Elementi e motivazioni dell'iniziativa

L'iniziativa propone di modificare la LALPAmb come segue:

Art. 18 Finanziamento

¹ *I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità, le quali sono disciplinate dall'apposito regolamento.*

² *A copertura delle spese comunali complessive del settore rifiuti essi prelevano:*

- a) *una tassa per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani in funzione del volume conformemente al cpv. 3 (tassa sul sacco);*
- b) *altre tasse, definite dai Comuni medesimi conformemente al cpv. 4.*

³ *La tassa sul volume è fissata dal Consiglio di Stato in modo uniforme per tutto il Cantone. L'ammontare della stessa è proporzionale al volume dei rifiuti, è compreso fra fr. 0.70 e fr. 1.20 per un sacco della capacità di 35 litri, ed è stabilito in funzione dell'evoluzione dei costi di smaltimento e dei volumi da smaltire.*

⁴ *Il regolamento può anche prevedere:*

- a) *tasse causali specifiche per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali;*
- b) *tasse causali specifiche per i grandi produttori per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili;*
- c) *tasse base per la copertura degli altri costi comunali;*
- d) *facilitazioni a carattere sociale come il diritto per alcune categorie di cittadini di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi ufficiali.*

Art. 28a Norma transitoria (nuovo)

¹ *I Comuni provvedono ad adattare al nuovo art. 18 cpv. 2, 3 e 4 i regolamenti per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, che devono entrare in vigore entro il 1 gennaio 2012.*

² *Il Consiglio di Stato può esentare dalla tassa sul volume (art. 18 cpv. 3) i Comuni che offrono un servizio fondato su sistemi equivalenti, come ad esempio una tassa sul peso, per un massimo di 10 anni.*

La proposta muove dall'idea che la diminuzione dei rifiuti urbani da smaltire e l'aumento della quota di riciclaggio, oltre che costituire un aspetto positivo dal profilo ambientale, possono generare delle dinamiche vantaggiose dal profilo finanziario non soltanto per gli enti pubblici ma anche per tutti i cittadini. In questo contesto le norme proposte, che attuano il principio di causalità di cui all'art. 2 LPAmb, non hanno tanto lo scopo di aumentare gli introiti per le casse pubbliche ma piuttosto quello di influire sul comportamento dei cittadini spingendoli a separare i rifiuti in maniera maggiore di quanto già non facciano.

Gli iniziativaisti riconoscono che la tassa proposta rappresenta una misura applicata più agli effetti e che non alle cause del problema della sovrapproduzione di rifiuti. Essi ritengono tuttavia che l'introduzione di un tale emolumento possa influenzare anche queste ultime poiché *“con il nuovo sistema i consumatori tenderanno a prestare più attenzione al momento dell'acquisto dei beni, lasciando per esempio nei negozi gli imballaggi inutili e quindi stimolando direttamente i produttori ad una riduzione dei potenziali rifiuti”* (v. iniziativa pag. 4).

In definitiva l'atto parlamentare in oggetto riassume l'idea, già contenuta nel messaggio governativo del 1997 sull'iniziativa Lepori/Righetti, di istituire una tassa incassata dai Comuni ma decisa dal Consiglio di Stato. Questa tassa verrebbe destinata a coprire i costi connessi allo smaltimento in senso stretto dei RSU. Per contro, nell'intento degli iniziativaisti gli altri costi comunali (raccolta, ingombranti, ecc.) andrebbero finanziati mediante altre tasse causali ad hoc come pure una tassa base.

3. Considerazioni tecniche e giuridiche sui contenuti dell'iniziativa

3.1 *Sull'obiettivo di favorire le raccolte separate e il riciclaggio dei rifiuti*

L'obiettivo annunciato dagli iniziativaisti coincide con quello che ormai da anni il Consiglio di Stato ha posto al centro della propria politica in materia di gestione dei rifiuti.

La quota di riciclaggio nel nostro Cantone è costantemente in crescita. Secondo il censimento dei rifiuti, che conteggia anche i rifiuti prodotti dai privati e non smaltiti tramite i Comuni, nel 2012 la percentuale globale delle raccolte separate ha raggiunto il 50% (attestandosi in linea con quella a livello federale) mentre le raccolte separate comunali si sono assestate sul 47.3%. Contrariamente a quanto sembrano ritenere gli iniziativaisti, a livello svizzero non vengono stilate classifiche né realizzati dei confronti tra i Cantoni. Del resto ciò risulterebbe quantomeno avventato visto che ogni Cantone presenta le proprie caratteristiche demografiche, orografiche e socio-economiche. Lo stesso discorso vale anche per i Comuni. Per questo motivo la statistica dei rifiuti pubblicata dall'UFAM riporta da diversi anni unicamente i dati globali a livello federale (tonnellate e kg pro capite) prodotti dalle economie domestiche e dall'industria.

In tema di organizzazione delle raccolte separate e di smaltimento dei rifiuti vanno pure segnalate, per completezza di informazione, le modifiche che il Consiglio di Stato ha apportato nel 2008 al Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR; in parte entrate in vigore il 1. gennaio 2010). Tali modifiche hanno da un canto precisato le modalità di raccolta separata dei rifiuti da parte dei Comuni e d'altro canto formalizzato l'obbligo di consegna dei rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili all'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). In particolare, per quanto attiene al primo aspetto, sono state introdotte delle nuove categorie di rifiuti soggetti all'obbligo di raccolta separata da parte dei Comuni (ingombranti combustibili non riciclabili, e determinati rifiuti soggetti a controllo, quali gli scarti di legno) e altre che possono essere raccolte volontariamente (rifiuti speciali come i tubi fluorescenti, e rifiuti soggetti a controllo come gli pneumatici fuori uso). L'obbligo di consegnare all'ACR tutti i rifiuti urbani non riciclabili compresi quelli ad essi assimilabili e quelli artigianali o industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani è stato inoltre istituito con l'obiettivo di sfruttarne al meglio la capacità termica, evitando con ciò che questi rifiuti vengano smaltiti oltre Gottardo o all'estero, con conseguenze negative dal profilo ambientale.

Anche se attraverso l'informazione e la sensibilizzazione si possono raggiungere dei buoni risultati a livello di quota di riciclaggio - e la situazione del nostro Cantone ne è un esempio - è oggi acquisito che questa quota può essere influenzata dalle modalità con le quali il privato finanzia la raccolta e lo smaltimento. Ciò è confermato, del resto, dagli studi svolti dall'UFAM negli anni 2001/2002 (in Scritti sull'ambiente N. 356) e nel 2012 (pubblicato il 28 gennaio 2014 e consultabile su <http://www.bafu.admin.ch/abfall/02202/12658/index.html?lang=it&msg-id=51815>).

3.2 Sulla necessità di una modifica delle vigenti norme riguardanti il finanziamento

La proposta di rivedere e, entro certi limiti, uniformare le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti a livello comunale appare condivisibile. Del resto, una revisione in questo ambito s'imporrebbe già soltanto per motivi di legalità. Stando alla summenzionata sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2011 (DTF 137 I 257), infatti, attualmente nel nostro Cantone un importante numero di Comuni non applica correttamente i disposti del diritto federale. Tra gli stessi figurano non soltanto i Comuni che non prelevano alcuna tassa (Lugano, Stabio e in parte Bioggio), ma pure quelli che percepiscono esclusivamente delle tasse base (forfettarie) e quelli che non rispettano i limiti del grado di copertura dei costi (70-100%) ammessi dalla giurisprudenza. Una simile situazione va al più presto corretta anche perché espone numerosi enti pubblici al rischio di contestazioni (ricorsi contro le singole decisioni di tassazione) che potrebbero di fatto paralizzare l'intero sistema di finanziamento della gestione dei rifiuti.

3.3 Sui singoli elementi della proposta

L'impostazione del sistema di finanziamento contenuta nel messaggio licenziato dal Consiglio di Stato nel 1997 nell'ambito dell'iniziativa Lepori/Righetti - una tassa riscossa dai Comuni entro i limiti tariffali decisi a livello cantonale (v. sopra 4.1) - rispecchia quella applicata in diversi altri Cantoni e si scosta in modo contenuto dal vigente sistema di finanziamento. In linea di massima essa può essere riconfermata, ritenuto anche che, come si vedrà, la maggior parte dei costi nell'ambito della gestione dei rifiuti sono già oggi anticipati dai Comuni.

Il principio, esposto a pag. 4 dell'iniziativa, che mira a strutturare la tassazione in base alla tipologia dei costi da finanziare (i costi fissi sono coperti con una tassa base, quelli variabili

con una tassa sul quantitativo) è in linea con il diritto superiore. A questo riguardo va tuttavia rilevato che il progetto di normativa elaborato nell'atto parlamentare non appare del tutto congruente con tale principio. Infatti stando al tenore dell'art. 18 cpv. 2 sembrerebbe che la prevista tassa sul sacco intenda coprire tutte le spese comunali del settore dei rifiuti ed in particolare quelle "di eliminazione" e "di raccolta". Queste ultime, tuttavia, nella misura in cui riguardano gli RSU combustibili non riciclabili destinati all'ACR, non possono essere considerate delle spese variabili bensì fisse dal momento che non dipendono direttamente dal quantitativo dei rifiuti prodotti.

Stando al testo contenuto nell'atto parlamentare, sembrerebbe inoltre che gli iniziativaisti propendano per un prelievo facoltativo della tassa base (v. art. 18 cpv. 4 lett. c del progetto). Una simile impostazione appare quantomeno problematica. Infatti, qualora un Comune decidesse di finanziare la gestione dei rifiuti esclusivamente con delle tasse sul quantitativo (tassa sul volume o sul peso) esso potrebbe incorrere concretamente in una violazione dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi, che impongono di far partecipare alle spese tutti i cittadini che da un determinato servizio pubblico traggono - in modo anche teorico - un qualsiasi beneficio.

Infine, considerato che pure una tassa determinata in base al peso rispetta il principio di causalità (cfr. Direttiva dell'UFAPF relativa al finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, Berna 2006; ALAIN SAUTEUR, La valorisation des déchets urbains, Zurigo 2007, pag. 130) e che una simile soluzione è attualmente applicata in due comuni del nostro Cantone (Caslano e Vernate), appare più corretto utilizzare il termine di tassa sul quantitativo e non sul volume. Sempre a livello di terminologia e in linea con la prassi in vigore a livello federale, il termine "eliminazione" andrebbe poi sostituito con quello di "smaltimento".

IV. PROPOSTA DI CONTROPROGETTO

Con il presente controprogetto lo scrivente Consiglio intende proporre l'unificazione a livello cantonale delle modalità di copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e questo con i seguenti obiettivi:

- allinearsi ai vigenti principi di legalità in materia mediante l'adozione di un sistema basato sul principio di causalità;
- garantire la parità di trattamento per tutti cittadini;
- fissare il costo del sacco a livelli minimi su scala nazionale;
- incentivare ulteriormente il riciclaggio per effetto dell'estensione a tutti i cittadini del sistema fondato sul principio di causalità;

La necessità dal profilo giuridico di adottare a livello generalizzato il principio di causalità nella determinazione dei costi di smaltimento dei rifiuti è già stata illustrata ai punti precedenti. Il controprogetto proposto dallo scrivente Consiglio consente di risolvere determinate criticità di Regolamenti comunali in cui il principio di causalità non è ancora stato correttamente recepito. Esso risponde altresì alle sollecitazioni pervenute negli scorsi mesi da parte di numerosi Comuni, confrontati con tangibili difficoltà nell'adottare Regolamenti in grado di conciliare il rispetto del quadro giuridico delineato dalla giurisprudenza federale con il necessario consenso locale. Della soluzione proposta, pienamente rispettosa della legalità, beneficiano a maggior ragione quei pochi Comuni ancora privi di normative sul tema e in cui il finanziamento del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti avviene per il tramite delle imposte comunali ordinarie. Se tale

impostazione nell'affrontare la tematica poteva in passato essere ritenuta sostenibile, essa deve tuttavia ritenersi definitivamente superata al più tardi dal momento dell'emanazione della prefata sentenza del Tribunale federale DTF 137 I 257, motivo per cui ben si giustifica che anche questi Comuni renitenti adottino delle normative a completazione della parziale unificazione qui proposta.

Particolare attenzione è stata dedicata alle implicazioni economiche dell'unificazione oggetto di questa proposta. Va subito precisato che si tratta di una procedura finanziariamente neutra (o semmai, come si dirà più avanti, favorevole all'utenza): né i Comuni, né tantomeno il Cantone conseguono un beneficio finanziario. Non si tratta dunque di una nuova tassa o imposta a carico del cittadino, che in ogni caso già pagava questo servizio, ma di una modifica delle modalità di prelievo del costo dello smaltimento dei rifiuti, che viene ora computato unicamente in funzione del quantitativo di rifiuti. Ritenuto che attualmente il costo dello smaltimento dei rifiuti è fissato in fr. 170.- alla tonnellata (IVA esclusa) e atteso che è da ritenere assodato, sulla scorta dell'esperienza in materia, un peso medio di 5 kg per il sacco da 35 litri, ne consegue che il costo dello smaltimento dei rifiuti ivi contenuti va determinato in fr. 0.85 (IVA e costo di produzione del sacco esclusi), importo corrispondente a fr. 0.17 al kg. Il prezzo dei sacchi di dimensioni differenti sarà determinato in proporzione. Pur considerato che dovrà cumulativamente essere percepita dai Comuni anche una tassa di base (a copertura dei costi fissi di gestione e degli altri costi non direttamente riconducibili al quantitativo di rifiuti prodotti, ivi compresi i costi di produzione dei sacchi di raccolta, di distribuzione e l'IVA), la quantificazione entro una forchetta compresa tra fr. 0.85 e fr. 0.95 del costo del sacco da 35 litri proposta dallo scrivente Consiglio è marcatamente inferiore a tutti i prezzi attualmente in vigore nei Comuni ticinesi (con la sola lodevole eccezione di Minusio) e si situa ai limiti inferiori anche a livello svizzero. Il costo del contenitore merita una piccola riflessione: da una sommaria indagine effettuata nei principali supermercati, risulta che il rotolo da 20 sacchi da 35 litri è venduto a prezzi variabili da fr. 2.40 a fr. 3.20. Già oggi, pertanto, nei Comuni in cui non vige la cosiddetta "tassa sul sacco" il cittadino che si serve degli appositi sacchi "neri" sopporta un costo di fr. 0.12-0.16 a sacco, importo che, nel risultato economico, riduce l'incidenza del provvedimento qui proposto per quei Comuni non ancora allineati al principio di causalità.

In conseguenza dell'adozione delle modifiche qui proposte i Comuni dovranno evidentemente modificare (o introdurre) le proprie normative in materia, prevedendo una tassa di base commisurata agli altri costi che incombono loro in tema di rifiuti e rendendole compatibili con l'unificazione del prelievo dei costi di smaltimento qui proposta.

Lo scrivente Consiglio auspica inoltre che l'adozione delle misure qui proposte potrà comportare dei benefici in ottica ambientale, incentivando il riciclaggio nei Comuni che non hanno ancora adottato un sistema basato sul principio di causalità, senza penalizzarlo laddove il costo del sacco verrà ridotto. Nella determinazione della sostenibilità economica del prezzo proposto, compreso tra fr. 0.85 e fr. 0.95 per il sacco da 35 litri, presupposto che gli altri parametri gestionali ed economici non subiscano mutamenti di rilievo, lo scrivente Consiglio ha già tenuto conto di una possibile riduzione stimata nella misura del 15% del quantitativo di rifiuti da smaltire conseguente al presumibile aumento del riciclaggio. Qualora la prassi dovesse fornire delle indicazioni differenti, sarà in ogni caso facoltà dello scrivente Consiglio adattare il prelievo del costo dello smaltimento alle mutate circostanze.

Alla luce delle considerazioni che precedono, lo scrivente Consiglio propone, nella forma del controprogetto, i seguenti adattamenti del testo normativo elaborato dagli iniziativaisti.

Art. 18 Finanziamento
a) Principio

¹*Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.*

²*I comuni coprono la totalità delle spese di tale gestione mediante il prelievo di:*

- a) tasse per i costi di raccolta e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);*
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);*
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.*

³*L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei sensibili disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente adeguato.*

La contabilità separata per lo smaltimento dei rifiuti urbani costituisce una condizione indispensabile per assicurare un calcolo trasparente del relativo finanziamento. Questa trasparenza serve a colui che produce i rifiuti - affinché possa comprendere come è determinata la tassa - ma anche ai Comuni, i quali devono conoscere la struttura dei costi per poter adeguare i relativi finanziamenti. In questo contesto l'applicazione dei principi della contabilità analitica appare di fondamentale importanza e deve essere pertanto promossa nel limite del possibile (in questo senso si è già espresso anche l'UFAM nella propria direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2001). Del resto è soltanto tramite un confronto costante dei propri costi e delle proprie prestazioni che il Comune può assicurare un adeguato controllo delle spese. Nel caso in cui un comune applichi i principi della contabilità analitica e stabilisca con esattezza l'ammontare delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti urbani, stando alle indicazioni che scaturiscono dalla già citata sentenza del Tribunale federale riguardante il comune di Romanel-sur-Lausanne (v. in particolare DTF 137 I 257 consid. 4.3.3 pag. 265), il grado di copertura di tali spese mediante tasse causali andrebbe assicurato al 100%.

Il secondo capoverso concretizza il concetto, promosso dall'iniziativa, di una tassa combinata (tassa base più una tassa proporzionale alla quantità). Una simile combinazione si inserisce correttamente nel quadro giuridico descritto nel capitolo I. ed è perfettamente in linea con il modello di finanziamento raccomandato dalla Confederazione (UFAM, Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, Berna 2001).

Nel capoverso 3 è esplicitato il principio della copertura dei costi. Ciò implica che a medio termine le entrate complessive delle tasse non possono superare i costi globali dello smaltimento dei rifiuti urbani. Lo scopo è di determinare l'ammontare totale delle tasse, assicurando che le stesse coprono soltanto i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani.

In considerazione del principio espresso al capoverso 1, la possibilità di scendere al disotto del 100% di copertura dei costi - ammessa dalla giurisprudenza qualora la contabilità comunale non permetta di determinare in modo sufficientemente preciso

l'ammontare degli stessi (v. sopra capitolo I.1 e in particolare DTF 137 I 257 consid. 4.3.3 pag. 265) - è disciplinata all'art. 28 relativo alle disposizioni transitorie.

Art. 18a b) Tassa base

¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale,
- b) di informazione e sensibilizzazione,
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate,
- d) di investimento,
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base nei limiti del regolamento comunale distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche e
- b) persone giuridiche.

⁴L'ammontare della tassa è unico per tutte le economie domestiche.

⁵Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte e della quantità.

⁶Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁷Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

La tassa base è obbligatoria e serve a coprire primariamente i costi fissi e secondariamente i costi variabili non direttamente riconducibili al quantitativo di rifiuti prodotti. Essa copre pure i costi di produzione dei sacchi di raccolta, di distribuzione e l'IVA, in particolare qualora il Comune adotti l'importo inferiore di cui alla (limitata) forchetta indicata per il costo del sacco.

I rifiuti il cui smaltimento secondo l'articolo 31c LPAmb compete al detentore (ovvero che non rientrano nella categoria dei rifiuti urbani) non rientrano nei costi da finanziare con la tassa base. Lo stesso discorso vale per gli oneri relativi allo smaltimento di rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade, dalla depurazione pubblica delle acque di scarico, dai cestini pubblici nonché di rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente.

Sempre in relazione all'art. 31c LPAmb, va rilevato che nei casi in cui si tratti di rifiuti soggetti a controllo o di rifiuti speciali, il detentore deve far capo a ditte di smaltimento autorizzate dall'autorità cantonale. A questo riguardo, sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, risulta auspicabile sottoporre lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti ad un regime generale di autorizzazione. Così facendo pure le ditte che smaltiscono scarti vegetali verrebbero obbligate ad ottenere un'autorizzazione allo smaltimento rilasciata dall'autorità cantonale. Una modifica della LALPAmb in questo senso andrà proposta mediante uno specifico messaggio al Gran Consiglio.

Per i costi di smaltimento dei rifiuti urbani depositati illegalmente si ritiene preferibile escluderli dai costi da finanziare obbligatoriamente con le tasse sui rifiuti. Ai comuni rimane riservata la possibilità di prevedere degli appositi emolumenti fondati sull'art. 18c (v. sotto; su questo tema si veda in particolare la DTF 138 II 111 concernente la possibilità di imputare in via eccezionale i costi della raccolta di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e quelli di smaltimento dei rifiuti depositati nei cestini pubblici a commerci tipo take-away o ad organizzatori di particolari manifestazioni tramite specifiche tasse causali).

Anche gli impianti e i servizi necessari allo smaltimento dei rifiuti urbani devono essere finanziati mediante il prelievo della tassa base. Tra questi costi figurano ad esempio quelli per la realizzazione dei centri di raccolta o per l'acquisto di appositi veicoli per la raccolta. Agli stessi vanno evidentemente aggiunti anche i relativi accantonamenti per la manutenzione, il risanamento o la sostituzione.

Per quanto attiene alle persone soggette alla tassa base (cpv. 2) appare importante prevedere il minor numero possibile di categorie così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi.

La soluzione proposta al sesto capoverso fa sì che i Comuni non debbano più legiferare mediante delle norme di regolamento comunale ma possano intervenire con delle semplici ordinanze municipali.

L'informazione sui costi di smaltimento dei rifiuti, come pure la possibilità di verifica dell'ammontare delle tasse (cpv. 7), sono imposte dall'art. 32 a cpv. 4 LPAmb e sono necessarie per far accettare al cittadino il finanziamento secondo il principio di causalità.

Quanto alle facilitazioni sociali di cui al cpv. 6, esse (come pure quelle di cui all'art. 18b cpv. 4 che segue) vanno finanziate con le risorse della gestione finanziaria ordinaria del Comune, e non con il provento della tassa base.

Art. 18b c) Tassa sul quantitativo

¹*La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.*

²*Il suo ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Stato in base al peso o al volume ed è proporzionale alla tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 LACR).*

³*I relativi importi sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.*

⁴*Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.*

La tassa sul quantitativo deve coprire il prezzo applicato dall'ACR ai Comuni per lo smaltimento dei RSU combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

Per i Comuni ove è applicata una tassa sul volume occorre semplicemente commutare questo prezzo in franchi al litro.

Concretamente, ritenuto un prezzo attuale di smaltimento pari a fr. 170.- alla tonnellata IVA esclusa (per il 2013), un sacco di 35 litri - corrispondente ad un peso di ca. 5 kg -

costerebbe quindi fr. 0.85 (IVA e costo di produzione del sacco esclusi) mentre il prezzo dei sacchi di dimensioni superiori verrebbe determinato in proporzione. Dove è applicata una tassa sul peso, l'importo sarebbe di fr. 0.17 al kg.

Per conferire alla norma un minimo di elasticità, il Consiglio di Stato determina una limitata forchetta entro la quale i Comuni determinano il costo del sacco, il cui limite inferiore corrisponde al costo del solo smaltimento (fr. 0.85 per il sacco da 35l), mentre che quello superiore lo è di circa il 10% per tenere almeno in parte conto degli aggravii causati dall'IVA e dal costo di produzione del sacco.

Stante un prezzo attuale di smaltimento dei rifiuti di fr. 170.- alla tonnellata, la forchetta di riferimento indicata per il prezzo del sacco da 35 litri va perciò da fr. 0.85 a fr. 0.95.

Giusta il terzo capoverso, il relativo tariffario è pubblicato dal Consiglio di Stato, il quale in base all'art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR) è già tenuto a fissare annualmente la tassa di smaltimento applicabile dall'ACR.

Art. 18c d) Altre tasse causali

¹Il Comune può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

L'articolo permette ai Comuni di fissare - al di fuori delle tasse base e quelle sul quantitativo - delle tasse causali relative ai rimanenti costi computabili nel settore della gestione dei rifiuti.

Di fatto, in questo genere di tasse potranno rientrare ad esempio quelle relative alla raccolta e allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

Art. 28 Norme transitorie

¹I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

Nel primo capoverso rimane ancorata la regola generale secondo la quale il Consiglio di Stato fissa il termine per l'adattamento dei regolamenti comunali alla LALPAmb. Al momento della messa in vigore delle nuove norme sul finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, il Consiglio di Stato dovrà stabilire a livello di regolamento il regime transitorio, valido fintanto che i Comuni non avranno adattato formalmente il diritto comunale. Dato che in questo contesto agli stessi Comuni sarà comunque lasciata la facoltà di attuare gradatamente i principi della contabilità analitica, all'art. 28 cpv. 2 appare necessario riprendere il principio giurisprudenziale scaturito dalla DTF 137 I 257 (v. sopra capitolo I.) in base al quale, qualora la contabilità non sia sufficientemente precisa per determinare i costi effettivi della gestione dei rifiuti, il grado minimo di copertura può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

V. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di respingere l'iniziativa in esame e di approvare l'annesso controprogetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 2 luglio 2014 n. 6958 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 18

2. Finanziamento a) Principio

¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

Art. 18a (nuovo)

b) Tassa base

¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale,
- b) di informazione e sensibilizzazione,
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate,
- d) di investimento,
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche e
- b) persone giuridiche.

⁴L'ammontare della tassa è unico per tutte le economie domestiche.

⁵Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁶Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁷Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

Art. 18b (nuovo)

c) Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume ed è direttamente proporzionale alla tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni e approvata dal Consiglio di Stato secondo l'art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti (LACR).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

Art. 18c (nuovo)

d) Altre tasse causali

¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Art. 28

Norme transitorie

¹I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Caratteristiche e costi dei sacchi ufficiali

Sacco lt	v.medio	Fr./pz	Fr./l	kg/sacco	kg/l	Fr./kg	Fr./ton
17	0.80	0.40	0.024	2.4	0.14	0.17	166.67
35	1.80	0.85	0.024	5	0.14	0.17	170.00
60	3.30	1.80	0.030	7.75	0.13	0.23	232.26
110	6.00	3.60	0.033	10	0.09	0.36	360.00
200	11.00	7.00	0.035	15	0.08	0.47	466.67
800	40.00	40.00	0.050	75	0.09	0.53	533.33



Variante taxa causale "leggera" II

Valutazione entrate nel 2015 con taxa base e taxa sul sacco

variabili possibili

Fr./pz sacco

taxa base

kg/sacco

no sacchi gratis e no bambini e anziani

tipo e No. sacchi e container per unità

unità pere categoria

No container da 800 litri

Migros M'sio 14 maggio 2013

costo sacchi neri standard

lt	pz	Fr.	Fr./pz	Fr./pz medio
17	20	2.25	0.11	0.11
35	20	3.4	0.17	
35	20	3.2	0.16	0.15
35	20	2.45	0.12	
60	10	3.3	0.33	
60	10	3	0.30	0.29
60	10	2.25	0.23	
110	10	3.6	0.36	
110	10	2.95	0.30	0.33

UTC Mendrisio, 10 settembre 2014

Tipologia utente	Unità	Tassa base Fr.	Fr. causale	Totale Fr.	Tassa rif.'14	Incasso 2015	Numero sacchi per Unità						kg/Unità	RSU Totale t
							# 17 l	# 35 l	# 60 l	# 110 l	# 200 l	# 800 l		
Economie domestiche														
Persone o nuclei non imponibili	766	0.00	44.20	36.36	-	33'857.20		52					260	199
Persone sole imponibili	2075	70.00	44.20	106.36	99.05	236'965.00		52					260	540
Nuclei famigliari 2 persone	1800	120.00	53.80	163.26	172.97	312'840.00	24	52					317.6	572
Nuclei famigliari 3 persone	970	120.00	62.40	171.74	172.97	176'928.00		48	12				333	323
Nuclei famigliari 4 persone	849	120.00	68.70	177.34	172.97	160'206.30		30	24				336	285
Nuclei famigliari 5 o più persone	329	120.00	91.70	197.15	172.97	69'649.30		2	50				397.5	131
Residenze secondarie o case di vacanza	140	120.00	20.40	136.78	134.19	19'656.00		24					120	17
Sacchi gratuiti (300 bambini 1-3/300 anziani)	-600	-	15.00	-	-	-9'000.00		52					260	156
Totale Economie domestiche	6789	635'810.00	365'291.80			1'001'101.80								2'222
Industrie e artigianato														
Uffici e attività con produzione limitata	846	300.00	85.00	369.92	336.85	325'710.00		100						423
Esercizi pubblici, negozi e artigiani	243	450.00	187.20	607.56	426.93	154'839.60			104					196
Industrie banche, istituti e centri commerciali	48	550.00	260.00	765.58	670.63	38'880.00		200	50					67
contenitori da 800 l	307		320'000.00		1'822.25	320'000.00						8000		600
Totale Industrie e artigianato	1137	389'550.00	449'879.60			839'429.60								1'285
Totale complessivo		1'025'360.00	815'171.40			1'840'531.40								3'508

Costi	2'358'250.00	%	%											
Saldo a carico della Città	517'718.60	21.95%												
Tassa base	1'025'360.00	43.48%	in % incasso	55.71%										
Tassa causale	815'171.40	34.57%	in % incasso	44.29%										
Totale	2'358'250.00	100.00%		100.00%										

tasso di copertura

78.05%

RSU 2013 4'610 t

dato calc. 76.09%

RSU

RSU

90% 2013

80% 2013

70% 2013

4149

3688

3227

con servizi gratis per verde, inerti e ingombranti